

Legge regionale 20 maggio 1986 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TITOLO II

*PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI FINANZIAMENTI NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI*

CAPO I

*Programmazione degli interventi e dei finanziamenti regionali correlati al bilancio
pluriennale regionale*

Art. 2

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

CAPO II

Attuazione degli interventi e determinazione deifinanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 8

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

3 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

CAPO III

Erogazione dei fondi,rendicontazione e responsabilità per l' impiego dei fondi

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 11

I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell'impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell'ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.